

# Circolare 2008/43

## Provvisori tecniche – assicurazione vita

### Provvisori tecniche nell'assicurazione sulla vita

Riferimento:	Circ. FINMA 08/43 «Provvisori tecniche – assicurazione vita»
Data:	20 novembre 2008
Entrata in vigore:	1 gennaio 2009
Ultima modifica:	11 dicembre 2015 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	sostituisce la Direttiva UFAP 3/2008 «Provvisori tecniche - assicurazione vita» (in tedesco e francese) del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSA art. 4 cpv. 2 lett. d, 16, 24-26, 46 OS art. 54, 55, 58-67 OS-FINMA art. 2
Allegato:	Sottoportafogli per la verifica annuale delle provvisori tecniche secondo il punto V

Destinatari							
LBCR	LSA	LsFi	LnFi	LICoI	LRD	Altri	
Banche							
Gruppi e congl. finanziari.							
Altri intermediari							
Assicuratori	X						
Gruppi e congl. assicurativi							
Intermediari assicurativi							
Gestori patrimoniali							
Trustee							
Gestori di patrimoni collettivi							
Direzioni dei fondi							
Società di intermed. mobiliare che tengono conti							
Società di intermed. mobiliare che non tengono conti							
Sedi di negoziazione							
Controparti centrali							
Depositari centrali							
Repertorio di dati sulle negoz.							
Sistemi di pagamenti							
Partecipanti							
SICAV							
Società in accomandita per ICC							
SICAF							
Banche depositarie							
Rappresentanti di ICC esteri							
Altri intermediari							
OAD							
Assoggettati OAD							
Società di audit							
Agenzie di rating							

<b>I. Scopo</b>	nm.	1
<b>II. Campo di applicazione</b>	nm.	2-3
<b>III. Principi</b>	nm.	4-11
<b>IV. Costituzione delle provvisioni tecniche</b>	nm.	12-24
<b>V. Verifica annuale</b>	nm.	25-32
<b>VI. Ulteriori disposizioni</b>	nm.	33-38
<b>VII. Informazioni sulle provvisioni</b>	nm.	39-44
<b>VIII. Disposizioni transitorie</b>	nm.	45-46

## I. Scopo

La presente circolare disciplina la costituzione e lo scioglimento delle provvisori tecniche dell'assicurazione sulla vita sulla base dell'art. 16 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e degli art. 54 cpv. 4, 55 e 58-67 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). 1

## II. Campo di applicazione

La presente circolare si applica alle pretese derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei portafogli assicurativi esteri, per i quali devono essere costituite garanzie equivalenti nel paese straniero ai sensi dell'art. 17 LSA. 2

La presente circolare è valida per i rami assicurativi da A1 a A7 secondo quanto disposto dall'allegato 1 OS. 3

## III. Principi

**Attuario responsabile** 4  
L'attuario responsabile è incaricato della costituzione di provvisori tecniche sufficienti.

**Principio fondamentale** 5  
Le provvisori tecniche devono essere sufficienti. Questo significa, nello specifico, che occorre determinare le ipotesi e i metodi per la definizione delle provvisori in modo che sia garantito il costante adempimento degli obblighi risultanti dai contratti di assicurazione. A tal fine le provvisori devono essere calcolate almeno in modo che sia possibile coprire con sufficiente sicurezza gli obblighi di prestazione subentrati mediante un portafoglio di investimenti adeguato avente un valore equivalente alle provvisori.

**Adeguatezza e prudenza delle ipotesi e dei metodi** 6  
I metodi per la determinazione delle provvisori tecniche devono tenere conto della complessità degli obblighi. Occorre considerare le incertezze insite nelle ipotesi e nei metodi prevedendo dei margini di sicurezza. Le regole di gestione pertinenti e il comportamento degli stipulanti devono essere modellizzati con prudenza.

**Piano di esercizio** 7  
Le ipotesi e i metodi necessari per la determinazione delle provvisori tecniche devono essere descritti nel piano di esercizio. I dettagli necessari ai fini del calcolo devono essere stabiliti in modo trasparente e comprensibile in un'apposita documentazione tecnica supplementare.

**Modifiche del piano di esercizio** 8  
Qualora l'adozione di nuove ipotesi e nuovi metodi per la determinazione delle provvisori tecniche o la variazione di quelli esistenti abbiano ripercussioni rilevanti sulle provvisori tecniche, deve essere considerata come modifica del piano di esercizio e come tale comunicata alla FINMA conformemente all'art. 5 cpv. 2 LSA.

**Monitoraggio delle provvisori tecniche dei sottoportafogli** 9  
Almeno una volta all'anno, alla data di chiusura del bilancio, le provvisori tecniche di tutti i sottoportafogli devono essere calcolate sulla base di ipotesi aggiornate e prudenti. I requisiti minimi concernenti la suddivisione del portafoglio in sottoportafogli sono indicati nell'allegato. Qualora le provvisori tecniche di un sottoportafoglio non siano sufficienti, devono essere

potenziate.

Conferma della sufficienza delle provvisoni tecniche per i sottoportafogli 10  
L'analisi svolta per determinare la sufficienza delle provvisoni tecniche deve essere debitamente documentata. A questo scopo l'attuario responsabile valuta le ipotesi e i metodi applicati nella determinazione delle provvisoni tecniche, come pure i potenziamenti per ogni singolo sottoportafoglio ed esamina se l'entità delle provvisoni tecniche è sufficiente. Se necessario, propone alla direzione delle misure tese a portare le provvisoni tecniche a un livello sufficiente. Nel rapporto che presenta alla direzione conferma che le provvisoni tecniche sono sufficienti oppure ne segnala la carenza.

Pianificazione delle provvisoni di fluttuazione 11  
Al fine di garantire l'adempimento a lungo termine degli obblighi subentrati, occorre predisporre sufficienti provvisoni di fluttuazione. Nel piano di esercizio devono essere definiti chiari procedimenti di costituzione e scioglimento delle provvisoni di compensazione. Dette provvisoni sono suddivise sui vari sottoportafogli e sul portafoglio complessivo.

#### IV. Costituzione delle provvisoni tecniche

Nella determinazione delle provvisoni tecniche, la definizione delle ipotesi – tra cui basi biometriche, interessi tecnici, comportamento in caso di storno, approccio relativo all'esercizio di opzioni e garanzie, compensazione di fluttuazioni, eccedenze in caso di contratti che vi danno diritto, previsione delle spese future per l'amministrazione e l'assistenza, regole di gestione rilevanti – e dei metodi deve avvenire secondo principi di prudenza e mediante la creazione di margini di sicurezza. È inoltre necessario tenere debito conto delle incertezze insite nei metodi applicati. 12

Tutte le opzioni e le garanzie materialmente pertinenti devono essere prese in considerazione nella determinazione delle provvisoni tecniche. 13

La modellizzazione dei flussi di pagamento degli impegni si basa sulla proiezione nel futuro del portafoglio sottostante esistente, partendo da ipotesi prudenti. 14

La modellizzazione dei *prodotti tradizionali semplici* è facilitata poiché le corrispondenti provvisoni tecniche sono determinate come valore dei flussi di pagamento futuri, tenendo conto di un tasso di interesse tecnico e di basi biometriche prudenti. Per *prodotti tradizionali semplici* si intendono le assicurazioni di puro rischio, le assicurazioni miste, le rendite o prodotti simili, a condizione che la rispettiva modellizzazione si basi sul principio di equivalenza, partendo da ipotesi prudenti. Tra i prodotti tradizionali semplici rientrano anche le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni senza garanzia di interessi o di protezione del capitale. 15

I prodotti assicurativi che comprendono impegni finanziari complessi sono generalmente presi in considerazione mediante modelli stocastici. 16

Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, la provvisone tecnica si calcola per i contratti o per le parti di contratti le cui prestazioni corrispondono esattamente al valore di un portafoglio di attivi definito contrattualmente e detenuto dall'impresa di assicurazione, secondo il valore di tali attivi nel conto annuale previsto dal diritto prudenziale. Per altri impegni, per esempio in relazione al caso di decesso o di vita o di incapacità di guadagno, devono essere costituite provvisoni separate. 17

- Al fine di determinare le provvisioni tecniche sufficienti, è necessario tenere conto in modo adeguato dell'eventualità di un cambiamento estremamente sfavorevole nel comportamento degli stipulanti o degli assicurati, in particolare quando il valore degli impegni è strettamente legato a tale comportamento. Per le provvisioni all'inizio del contratto occorre considerare una possibile evoluzione particolarmente negativa. 18
- In conformità all'art. 55 lett. a OS le provvisioni tecniche comprendono almeno le riserve calcolate secondo le basi tariffali dei contratti assicurativi correnti. 19\*
- Le provvisioni devono essere determinate senza conteggiare le spese di acquisizione non ancora ammortizzate. Per le operazioni all'estero valgono le regole di zillmerizzazione in vigore nel paese straniero. 20
- Le provvisioni tecniche devono essere calcolate tenendo conto di ogni singolo contratto e, in genere, essere costituite singolarmente per ogni contratto. 21
- Deve essere garantito che in qualsiasi momento la provvisione tecnica di un contratto, previa deduzione delle eventuali spese di acquisizione iscritte all'attivo, sia pari almeno al valore di liquidazione nel momento considerato. 22
- Le ipotesi e i metodi per la determinazione delle provvisioni tecniche devono essere monitorati per ogni prodotto ed eventualmente adeguati per le operazioni future. 23
- Qualora una provvisione tecnica risulti sufficiente solo se è possibile realizzare un sistema di gestione complesso, anche tale sistema dovrà essere descritto nel piano di esercizio. 24

## V. Verifica annuale

- La sufficienza delle provvisioni tecniche deve essere oggetto di verifica almeno una volta all'anno alla data di chiusura del bilancio. Ai fini della verifica valgono i requisiti dei punti III e IV con le integrazioni e le limitazioni di cui ai nm. 26-32. 25
- Ai fini della verifica, il portafoglio deve essere suddiviso almeno nei sottoportafogli secondo quanto disposto dall'allegato. Qualora i sottoportafogli contengano portafogli di notevoli dimensioni che presentano un'insufficienza significativa delle rispettive provvisioni tecniche su un lungo periodo, questi ultimi devono essere considerati sottoportafogli distinti. Le provvisioni tecniche devono essere sufficienti per ogni sottoportafoglio. 26
- La verifica si deve basare su ipotesi e metodi aggiornati e prudenti. 27
- Qualora le provvisioni tecniche costituite per un sottoportafoglio siano insufficienti, devono essere potenziate mediante provvisioni tecniche supplementari, fino al raggiungimento di un livello sufficiente. Il piano di esercizio deve essere opportunamente adeguato. Il potenziamento può essere definito per i sottoportafogli secondo il nm. 26 invece che per le polizze. Di norma, il potenziamento deve essere effettuato entro la data di chiusura del bilancio. Spetta all'attuario responsabile decidere se, già prima, si rende eventualmente necessario un potenziamento. Conformemente all'art. 62 OS, la FINMA può autorizzare un potenziamento pianificato scagionato nel tempo. 28

In caso di scioglimento di potenziamenti non più necessari, il piano di esercizio deve prevedere delle regole che salvaguardino un andamento il più lineare possibile delle provvisioni tecniche. 29

La provvisione tecnica costituita per un singolo contratto deve, in ogni caso, essere pari almeno a quella che sarebbe stata determinata sulla base delle ipotesi e dei metodi adottati all'inizio del contratto. 30

Per i *prodotti tradizionali semplici* (nm. 15) è necessario procedere a una verifica delle provvisioni tecniche su basi aggiornate e prudenti e, se del caso, al loro potenziamento. Ai fini della valutazione dei flussi di pagamento degli impegni è necessario in particolare applicare tassi di interesse che siano con certezza inferiori ai proventi da conseguire per il portafoglio degli investimenti attribuito, al netto delle spese. 31

Qualora una provvisione tecnica risulti sufficiente solo se è possibile realizzare un sistema di gestione complesso per gli investimenti da coprire, il funzionamento di tale sistema deve essere verificato a intervalli regolari, almeno una volta all'anno alla data di chiusura del bilancio. Nel caso in cui tale sistema non funzioni correttamente, la provvisione tecnica deve essere adeguata conformemente al nm. 5. L'attuario responsabile valuta le carenze rilevate e le segnala nel rapporto che presenta secondo quanto previsto al nm. 39. 32

## VI. Ulteriori disposizioni

Qualora un'impresa di assicurazione o un importante sottoportafoglio si trovi in una situazione di *run off*, durante la determinazione delle provvisioni tecniche è necessario tenere conto in particolare dell'eventuale progressione dei fattori di costo e della riduzione della diversificazione del rischio. In casi specifici, la FINMA può stabilire il quadro entro cui deve iscriversi il fabbisogno di provvisioni. 33

La FINMA può anche disporre la verifica della sufficienza delle provvisioni tecniche nel corso dell'anno. Può affidare l'esecuzione della verifica a un attuario esterno e richiedere l'applicazione di determinate ipotesi e metodi per il calcolo delle provvisioni. I costi di un'eventuale verifica da parte di un attuario esterno sono a carico dell'impresa di assicurazione. 34

È compito dell'attuario responsabile determinare le provvisioni tecniche lorde sufficienti nella propria impresa di assicurazione quando una parte degli obblighi attuariali viene ceduta a un'altra impresa. 35

I pagamenti anticipati dei premi o i versamenti di prestazioni assicurative differite danno luogo alla costituzione di provvisioni tecniche che devono essere coperte dal patrimonio vincolato (art. 17 cpv. 1 LSA). 36

È necessario coprire con il patrimonio vincolato come provvisione tecnica solo quella parte del fondo delle eccedenze la cui distribuzione deve essere in ogni caso garantita contrattualmente o ai sensi del diritto prudenziale. 37

Le imprese di assicurazione devono coprire le provvisioni tecniche con il patrimonio vincolato senza tenere conto della riassicurazione ceduta (al lordo). Le provvisioni tecniche per la riassicurazione assunta non fanno parte dell'importo legale. 38

## VII. Informazioni sulle provvisioni

Il rapporto dell'attuario responsabile presentato alla direzione secondo l'art. 24 cpv. 3 LSA e art. 2 cpv. 2 OS-FINMA e il rapporto di sorveglianza secondo l'art. 25 cpv. 2 LSA contengono anche le seguenti informazioni sulle provvisioni tecniche:	39
a. una valutazione in merito al rispetto delle disposizioni del piano di esercizio per quanto attiene alle provvisioni tecniche e alla loro sufficienza;	40
b. le principali ipotesi e i metodi utilizzati ai fini della determinazione delle provvisioni tecniche. A questo proposito devono essere messe chiaramente in evidenza le modifiche sostanziali delle ipotesi e dei metodi rispetto all'esercizio precedente e le relative conseguenze;	41
c. una valutazione delle ipotesi e dei metodi scelti che indichi i rischi potenziali che ne derivano.	42
La FINMA prende atto degli indici relativi alle provvisioni tecniche nel rapporto annuale previsto dal diritto prudenziale. I dettagli sono fissati con riferimento alla registrazione dei dati per tale rapporto.	43
Lo scioglimento delle provvisioni tecniche di fluttuazione e dei potenziamenti non più necessari viene anticipatamente comunicato alla FINMA.	44

## VIII. Disposizioni transitorie

Le regolamentazioni conformi ai piani di esercizio in materia di provvisioni tecniche ai sensi della presente circolare devono essere sottoposte alla FINMA entro il 31 dicembre 2009.	45
La prima verifica annuale delle provvisioni tecniche sulla base dei piani di esercizio presentati deve essere effettuata entro il 30 giugno 2010 per la chiusura annuale 2009. Entro tale data devono essere presentati alla FINMA anche i risultati della verifica e gli eventuali piani per il potenziamento secondo il nm. 28 da sottoporre alla sua approvazione.	46

## Sottoportafogli per la verifica annuale delle provvisioni tecniche secondo il punto V

Assicurazione collettiva

1

Previdenza professionale

Operazioni soggette alla quota minima

Rendite in corso di vecchiaia e per i superstiti

Rendite in corso di invalidità ed esonero dal pagamento dei premi

Averi di vecchiaia e aspettative per rendite di vecchiaia

Fondo per il rincarico

Altro

Operazioni non soggette alla quota minima

Rendite in corso di vecchiaia e per i superstiti

Rendite in corso di invalidità ed esonero dal pagamento dei premi

Averi di vecchiaia e aspettative per rendite di vecchiaia

Altro

Altre operazioni collettive

Rendite in corso di vecchiaia e per i superstiti

Rendite in corso di invalidità ed esonero dal pagamento dei premi

Altre operazioni collettive (p. es. assicurazioni del debito residuo)

Assicurazione individuale

Prodotti tradizionali semplici

Assicurazioni di puro rischio senza altre garanzie speciali

Assicurazioni miste e simili  
senza altre garanzie speciali

Rendite di vecchiaia

In corso

In aspettativa

Rendite di invalidità

In corso

In aspettativa

Prodotti legati a quote di fondi senza garanzie speciali

Altro

Altri prodotti

Prodotti di risparmio con garanzie speciali,  
suddivisi in portafogli che offrono prestazioni omogenee

Altri prodotti

suddivisi in portafogli che offrono prestazioni omogenee

Inoltre, qualora questi sottoportafogli contengano anche portafogli di notevoli dimensioni che presentano un'insufficienza significativa delle rispettive provvisioni tecniche su un lungo periodo, questi ultimi devono essere considerati sottoportafogli distinti (per es. per generazioni tariffarie precedenti o errori nella concezione dei prodotti). I sottoportafogli aventi un volume modesto possono essere raggruppati con altri sottoportafogli affini. Le diverse componenti di un prodotto

2

# Allegato



## **Sottoportafogli per la verifica annuale delle provvisioni tecniche secondo il punto V**

assicurativo possono essere prese in considerazione in un unico sottoportafoglio, a condizione che la provvisione di una componente non sia significativamente inferiore alla provvisione sufficiente.

# Elenco delle modifiche



**Questa circolare è modificata come segue:**

Modifica del 11 dicembre 2015 entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

nm. modificato

19